



COMUNE DI  
**SAN PANCRAZIO**  
**SALENTINO**  
(PROVINCIA DI BRINDISI)

## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 14 del 27/04/2023**

**OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI): approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023.**

**Pareri** (art. 49 TUEL 267/2000)  
allegati nel testo integrale

**REGOLARITA' TECNICA**  
Parere **Favorevole**

Il Responsabile del Settore  
F.to (Dott. Domenico MUNI)

**REGOLARITA' CONTABILE**  
Parere **Favorevole**

Il Responsabile del Settore  
Finanziario  
F.to (Dott. Domenico MUNI)

L'anno 2023 il giorno 27 del mese di aprile, alle ore 15:30 nella sala "P. Briganti" del Comune, a seguito di apposita convocazione per le ore 14:30 diramata a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, Ordinaria, di 1ª convocazione.

Presiede la seduta il Cosimo SCALINCI in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

All'inizio della trattazione del presente punto all' O.D.G., sono presenti n. 16 consiglieri comunali e assenti, sebbene invitati, n. 1, come segue:

	Presente	Assente
<b>1 Moscatelli Edmondo</b>	<b>Si</b>	
<b>2 Spagnolo Katia</b>	<b>Si</b>	
<b>3 Buccolieri Vincenzo</b>	<b>Si</b>	
<b>4 De Marco Vincenzo</b>	<b>Si</b>	
<b>5 Fontana Antonella</b>	<b>Si</b>	
<b>6 Maggiore Mimma Anna</b>	<b>Si</b>	
<b>7 Scalinci Cosimo</b>	<b>Si</b>	
<b>8 Mangia Maria Antonietta</b>	<b>Si</b>	
<b>9 Legari Giuseppe</b>	<b>Si</b>	
<b>10 Petarra Giuseppe</b>	<b>Si</b>	
<b>11 Melgiovanni Marina Luigia</b>	<b>Si</b>	
<b>12 Tafuro Paola</b>	<b>Si</b>	
<b>13 Valente Maria Carmela</b>	<b>Si</b>	
<b>14 Risolo Daniela</b>	<b>Si</b>	
<b>15 Zizzo Gianluca</b>	<b>Si</b>	
<b>16 Attanasio Paola</b>	<b>Si</b>	
<b>17 Marangio Federica</b>		<b>Si</b>

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Cosimo SCALINCI, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

**Richiamati** i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...*”
- **il comma 653**, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”
- **il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*”
- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”;

**Considerato** che con delibera di Consiglio Comunale n.13 del 27/04/2023 è stato modificato il regolamento per la disciplina della Tari;

### Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “*criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”;

- la Deliberazione n. 57/2020/rif;
- la Deliberazione n.238/2020/R/rif;
- la Deliberazione n.493/2020/R/rif;
- la Deliberazione n.138/2021/R/rif;

**Viste**, allora,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, "*... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...*";

- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

- l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che dispone "*... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...*"; e Il Piano Finanziario è soggetto "*... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...*";

**Richiamata** la Delibera di Giunta Comunale n.6 del 16/01/2023 con la quale con la quale è stata approvata la carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani (Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani in adeguamento al "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" - TQRIF, approvata dall'Arera con delibera 15/2022/R/RIF;

**Considerato** che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che "*... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...*";

**Dato atto** che in Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), Ente di Governo d'Ambito;

**Visto** il Piano economico finanziario, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall'ETC AGER, dal quale emerge una tariffa complessiva riconosciuta per l'anno 2023 di € 1.611.851,00 così ripartita:

*COSTI FISSI € 485.201*

*COSTI VARIABILI € 1.126.650,00*

**Preso quindi atto** che ai sensi dell'art. 7 della Delibera n. 363/2021 di ARERA con determina del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti n.121 del 11 aprile 2022, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

**Viste**

- la Delibera C.C. n.15 del 29/04/2022 con la quale, nel prendere atto del Piano Economico Finanziario per periodo 2022 – 2025;

- la Delibera C.C. n.17 del 29/04/2022 con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2022;

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 7.3 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF, il Piano Finanziario è soggetto "*... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...*";

## **Richiamate**

- le *“Linee guida interpretative”* per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla *Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni* del 28 gennaio 2022 nelle quali *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”*

- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022;

## **Dato atto che:**

1. a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
2. il metodo normalizzato indica che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche deve essere fatta sulla base di dati “oggettivi” (ad es. sui rifiuti prodotti o i costi indotti) in modo da consentire una attribuzione certa tra le due macro categorie e che pertanto in mancanza di tali dati, si è optato di mantenere invariata la ripartizione degli anni passati (84,66% utenze domestiche, 15,34% utenze non domestiche);

**Tenuto conto**, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

**Tutto ciò premesso**, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2023, relativa alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche di cui all'allegato A;

**Dato atto** del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2;

**Visto** l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

## **Visti:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...”;

**Visto** l'art.15 bis del D.L. n.34/2019 convertito in L. n.58/2019, che ha approvato modifiche al D.L. n.201/2011 convertito in L. n.214/2011 3ed in particolare, considerato che ai sensi dell'art.13, comma 15 ter, del D.L. 211/2011, *i versamenti delle rate Tari la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicati l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza*

*è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;*

**Ritenuto** necessario, in conformità alla predetta normativa, prevedere il versamento della TARI 2023 in tre rate a titolo di acconto, con scadenza 30 giugno 2023, 31 agosto 2023 e 31 ottobre 2023 ed in una rata a titolo di saldo, con scadenza 31/12/2023;

**Acquisito** sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**Visto:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- lo Statuto Comunale;

- il regolamento di contabilità;

**Uditi** gli interventi dei Consiglieri, riportati nel resoconto integrale del verbale della seduta;

Con voti FAVOREVOLI n. 12 e contrari n. 4 (Valente, Zizzo, Risolo e Attanasio), espressi per appello nominale da n. 16 Consiglieri presenti e votanti (Assenti n. 1: Marangio; Astenuti n. 0),

## **DELIBERA**

**1. richiamate** le premesse, prendendo atto del Piano Economico Finanziario 2022–2025, così come validato con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti n.121 del 11 aprile 2022, ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 363/2021/RIF/r di ARERA, quale parte integrante e sostanziale della Delibera C.C. n.15 del 29/04/2022;

**2. di approvare**, per l'anno 2023, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche nelle misure descritte nel Piano Tariffario anno 2023, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

**3. di quantificare** in € 1.607.004,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2023 dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto 1 del deliberato;

**4. di dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

**5. di stabilire** il versamento della TARI 2023 in tre rate a titolo di acconto con scadenza 30 giugno 2023, 31 agosto 2023 e 31 ottobre 2023 ed in una rata a titolo di saldo, con scadenza 31/12/2023;

**6. di provvedere** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

**7. di dichiarare** il presente provvedimento, con voti FAVOREVOLI n. 12 e contrari n. 4 (Valente, Zizzo, Risolo e Attanasio), legalmente espressi da n. 16 Consiglieri presenti e votanti (Assenti n. 1: Marangio, Astenuti n. 0), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 del D.Lgs. 267/2000.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
f.to (Cosimo SCALINCI)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to (Dott. Cosimo Antonio  
PASSIATORE)( FIRMA DIGITALE  
)

*Per copia conforme all'originale.*

San Pancrazio Salentino, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
(Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE)

#### **PUBBLICAZIONE**

AL N° 812

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune **per giorni 15 Consecutivi** e cioè:  
dal 02/05/2023

San Pancrazio Salentino, li 02/05/2023

**Il Segretario Comunale  
f.to (Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE)**

#### **INVIO DELLA DELIBERAZIONE**

[ ] ai Capigruppo consiliari (*art. 125, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000*) Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

#### **ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (*art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000*).

[ ] Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

San Pancrazio Salentino, li 02/05/2023

**Il Segretario Comunale  
(f.to Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE)**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di San Pancrazio Salentino.

(Riferimento a proposta n. 18 del 18/04/2023) - **Delibera C.C. n. 14 del 27/04/2023**

